

COMUNE DI VILLAR PEROSA

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE

SUI RIFIUTI E SERVIZI

Art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011,
convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i

INDICE:

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Istituzione del tributo
Art. 3	Definizione di rifiuto
Art. 4	Componenti del tributo
Art. 5	Presupposto
Art. 6	Soggetti Passivi
Art. 7	Locali ed aree scoperte soggetti al tributo
Art. 8	Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 9	Tariffa del tributo
Art. 10	Determinazione della base imponibile
Art. 11	Istituzioni scolastiche statali
Art. 12	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Art. 13	Determinazione delle tariffe
Art. 14	Piano finanziario
Art. 15	Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile e determinazione del numero degli occupanti
Art. 16	Utenze non domestiche: quota fissa, quota variabile e classificazione
Art. 17	Obbligazione tributaria
Art. 18	Zone non servite
Art. 19	Mancato svolgimento del servizio
Art. 20	Riduzione per la raccolta differenziata effettuata dalle utenze domestiche
Art. 21	Riduzione per l'avvio dei rifiuti a recupero effettuato dalle utenze non domestiche
Art. 22	Riduzioni tariffarie
Art. 23	Ulteriori riduzioni tariffarie ed esenzioni
Art. 24	Tributo giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati
Art. 25	Componente servizi del tributo
Art. 26	Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
Art. 27	Classificazione delle utenze
Art. 28	Dichiarazione di occupazione, di variazione, di cessazione e periodo di applicazione del tributo
Art. 29	Riscossione
Art. 30	Funzionario responsabile
Art. 31	Controlli
Art. 32	Accertamenti
Art. 33	Riscossione coattiva
Art. 34	Contenzioso
Art. 35	Sanzioni ed interessi
Art. 36	Rimborsi
Art. 37	Trattamento dei dati personali
Art. 38	Norme transitorie e finali
Art. 39	Entrata in vigore
Alleg. 1:	Utenze domestiche: classificazione e coefficienti
Alleg. 2:	Utenze non domestiche: classificazione e coefficienti

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, in particolare stabilisce condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione.

Art. 2
Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è pertanto istituito in tutto il territorio comunale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.L. 201/2011.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.

Art. 3
Definizione di rifiuto

1. Per rifiuti solidi urbani si intendono i rifiuti urbani come definiti dall'art. 184 del D.Lg 152/2006.
2. Per rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani si intendono i rifiuti contemplati del Regolamento Comunale per il servizio di gestione dei rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 25/03/2009.

Art. 4
Componenti del tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a) *componente rifiuti* destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani e avviati allo smaltimento;
 - b) *componente servizi* destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinato dall'art. 14, comma 13 del D.L. 201/2011.

Art. 5
Presupposto

(art. 14, comma 3, del D.L. 201/2011)

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, identificati dal successivo art. 7, e suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Art. 6
Soggetti passivi

(art. 14, comma 5, 6 e 7 del D.L. 201/2011)

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui al successivo art. 7, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Nell'ipotesi si utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà o per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali o le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.
4. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 7

Locali ed aree scoperte soggetti al tributo

(art. 14, commi 2-4, del D.L. 201/2011)

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo
2. Il tributo è dovuto anche se i locali e le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all'uso.
3. I locali di abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento o se anche privi di ogni arredo, risultino comunque allacciati ad una o più utenze di erogazione di energia elettrica o di erogazione di altri servizi pubblici. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, impianti, attrezzature o se occupati da materiale e comunque qualora risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi, ovvero se risultano allacciati alle utenze di erogazione di energia elettrica o ad altre utenze di erogazione di servizi pubblici..

Art. 8

Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

(art. 14, comma 4, e comma 10 del D.L. 201/2011)

1. Sono escluse dal tributo le aree pertinenziali o accessorie di immobili destinati a civile abitazione quali, a titolo esemplificativo posti auto scoperti, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse; l'inclusione di queste ultime è prevista se questi ultimi vengono chiusi da verande.
2. Sono altresì escluse dal tributo le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. Non sono assoggettati al tributo i seguenti locali ed aree che, per loro caratteristiche e destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzabilità del corso dell'anno, non possono produrre rifiuti:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore, ad eccezione delle cabine, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili dove di regola non si ha la presenza umana e/o attività di lavorazione;
 - b) gli impianti sportivi, limitatamente alle aree ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi da gioco, ecc.). Sono invece soggette a tassazione tutte le superfici destinate ad attività accessorie: spogliatoi, sale massaggio, biglietterie, servizi, punti di ristoro, gradinate, ecc.);
 - c) unità immobiliari adibite ad abitazione od analoghe destinazioni d'uso prive di mobili e suppellettili se anche prive di contratti attivi per la fornitura dei servizi pubblici a rete;

- d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile e/o delle caratteristiche per la sua occupazione, come sopra indicato;
 - e) corti interne sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
 - f) edifici o loro parti adibite al culto nonché i locali strettamente connessi alle attività di culto (cori, cantorie, sagrati o simili), con esclusione delle abitazioni eventualmente annessi dei ministri del culto o di altre persone.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti (art. 14, comma 10, del D.L. 201/2011). Ai fini delle disposizioni di cui al comma precedente si rimanda al successivo art. xx.

Art. 9

Tariffa del tributo

(art. 14, comma 8, 4, e 11 del D.L. 201/2011)

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tariffaria (art. 14, comma 8, del D.L. 201/2011).
2. La tariffa del tributo, per la componenti rifiuti, è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte e sulla base dei criteri individuati dai regolamenti statali emanati e successive modificazioni, e dal presente regolamento (art. 14, comma 11 del D.L. 201/2011).
3. In via transitoria, a norma dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e fino all'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento statale di individuazione dei criteri per la determinazione della tariffa, si applicano le disposizioni del D.P.R. 158/1999.

Art. 10

Determinazione della base imponibile

(art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011)

1. La base imponibile del tributo è data:
 - a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 23 marzo 1998, n. 138;
 - b) per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto, dalla superficie calpestabile.
2. Per gli immobili ai quali si applica il criterio di determinazione della superficie tassabile di cui al precedente comma 1 lettera a), qualora, a seguito dell'incrocio dei dati in possesso del Comune con quelli dell'Agenzia del Territorio, risultasse che la superficie differisce da quella già iscritta ai fini della TARSU, la stessa potrà essere modificata d'ufficio dandone comunicazione all'interessato.
3. La comunicazione di cui al comma precedente può essere effettuata, al soggetto denunciante l'immobile, anche attraverso l'invio dell'avviso di pagamento annuale del tributo.
4. Nei casi in cui non sia possibile il reperimento d'ufficio dei dati catastali relativi alle unità immobiliari già iscritte per la TARSU ed aventi destinazione catastale ordinaria, il tributo di cui al presente regolamento sarà calcolato sulle superfici calpestabili salvo eventuale conguaglio una volta definita l'80% della superficie catastale. Al fine di reperire le informazioni per l'individuazione della superficie catastale saranno inviati appositi questionari agli utenti interessati, anche unitamente agli avvisi di pagamento annuale del tributo.

5. Nelle ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione all'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio, della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19 aprile 1994, n. 170.
6. Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto sulla base della superficie convenzionale determinata dall'Agenzia del Territorio con gli elementi in possesso della stessa. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.
7. Il medesimo criterio di cui al precedente comma 5 è utilizzato per la determinazione della superficie tassabile delle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19 comma 10 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
8. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1, lettera b), per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 metri, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, e simili. La superficie dei locali tassabile può essere desunta da parte del conduttore dei locali direttamente dalla planimetria catastale o da altra analoga, ovvero da misurazione diretta. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali. In sede di prima applicazione del tributo è utilizzata la previgente superficie già applicata ai costruzioni in esse comprese.
9. Ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, proveniente dalla denunce presentate e/o precedentemente accertate sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche.

Art. 11 – Istituzioni scolastiche statali

(art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011)

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 12.
3. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 12

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

(art. 14 e comma 23, del D.L. 201/2011)

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi di investimento e d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuate in base ai criteri definiti dai regolamenti statali emanati, e in via transitoria, dal DPR 158/1999, in quanto compatibili con il tributo.

3. Nelle more dell'emanazione dei regolamenti stabiliti, di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011, ai sensi del DPR 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Art. 13

Determinazione delle tariffe

(art. 14 comma 23 del D.L. 201/2011)

1. Le tariffe del tributo, commisurate da anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale e sono basate sulle risultanze del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe si intendono prorogate di anno in anno in mancanza di delibere di variazione approvate entro la data fissata dalla normativa per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dai regolamenti statali di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011 o, fino all'anno successivo a quello di emanazione dello stesso, dal DPR 158/1999 in quanto compatibile con il tributo.
3. Le tariffe sono distinte per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e dal tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 dal DPR 158/1999;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli Allegati al DPR 158/1999.
6. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

La ripartizione dei costi totali del servizio è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 14

Piano finanziario

(art. 14, comma 23 del D.L. 201/2011)

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale ed sono basate dalle risultanze dei costi indicate nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario deve essere trasmesso dal soggetto gestore con congruo anticipo rispetto all'anno di riferimento.

Art. 15
UtENZE domestiche: quota fissa e quota variabile
e
determinazione del numero degli occupanti

1. Per “utenza domestica” si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Secondo quanto previsto allo stato attuale dal DPR 158/1999 e di quanto stabilito dall’art. 14, del D.L. 201/2011, la tariffa per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti del nucleo familiare. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali e la tariffa è applicata a carico dell’Intestatario Scheda di Famiglia risultante all’Ufficio Anagrafe del Comune; per i nuclei familiari dei non residenti la tariffa viene commisurata ad un numero di 2 componenti, questo nell’impossibilità di avere un dato certo circa il numero di persone che occupano temporaneamente e in diversi periodi le unità abitative.
3. I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultanti residenti in una determinata unità abitativa, possono essere non considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso si tratti di:
 - a) soggetto collocato in casa di riposo
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dell’annosempre che le unità abitative non vengano affittate e/o utilizzati da alcuna persona.

Al fine di non conteggiare tra gli occupanti i soggetti sopra descritti è necessaria una comunicazione, corredata da prove documentali, da parte degli interessati. La comunicazione circa la variazione dei componenti, come indicato al successivo comma 4 dovrà pervenire annualmente entro la data di formazione del ruolo; in caso di comunicazione successiva il dato verrà tenuto in considerazione per l’annualità successiva.

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell’immobile, o di cittadini residenti all’estero, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero.
4. Le variazioni del numero dei componenti residenti sono comunicate dall’Ufficio Anagrafe Comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti; questi componenti devono essere denunciati con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 28. Il numero dei componenti deve essere valutato di anno in anno e le variazioni del numero di essi trovano applicazione alla data di formazione del ruolo. Ulteriori variazioni del numero dei componenti il nucleo, dopo tale data, troveranno applicazione dall’annualità successiva. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
5. **La quota fissa della tariffa dell’utenza domestica** è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente **Ka**, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza (**Allegato I**).
7. **La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche** è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti

del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente **Kb**, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

Art. 16

Utenze non domestiche: quota fissa, quota variabile e classificazione

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'elenco delle attività economiche di cui all'Allegato 2 del presente regolamento.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, l'inserimento in una categoria viene effettuata sulla base della attribuzione del codice ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale desumibile dalla visura camerale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta e debitamente documentata. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.
3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti e al fine della riconduzione delle attività in una classificazione piuttosto che in un'altra potranno essere utilizzate le apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa. Qualora l'ambito in cui si svolge tale attività sia inferiore ad un vano e la relativa superficie risulti di difficile individuazione, si fa riferimento ai fini della tassazione, ad una superficie convenzionale di metri quadrati 10.
5. La tariffa applicabile alle utenze non domestiche con occupazione permanente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, di carattere non continuativo (ambulanti, locali con apertura fine settimana o periodo estivo ecc) è rapportata ai giorni di effettiva occupazione.
6. **La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica** è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione **Kc** stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
7. **La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche** è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione **Kd** stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

Art. 17

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui inizia l'occupazione e/o la detenzione dei locali .
2. L'obbligazione tributaria cessa il primo giorno del bimestre solare successivo in cui termina l'occupazione, la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione come indicato nel successivo art. 28.
3. La cessazione da diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 28.

Art. 18

Zone non servite

(art. 14, comma 16 del D.L. 301/2011)

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 25/03/2009 n. 2, gli ambiti di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono estesi all'intero territorio comunale. Il servizio è pertanto garantito su tutto il territorio comunale e viene esteso agli insediamenti sparsi, purchè serviti da strade percorribili agevolmente dai mezzi utilizzati per il servizio.
2. In caso di variazione della zona identificata nel perimetro di raccolta, qualora le utenze siano ubicate fuori dalla zona servita, e non sia in alcun modo garantito il servizio di raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%, sempre se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri, calcolati su strada carrozzabile
3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo nei termini della presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 28; decorre dal bimestre solare successivo al momento della richiesta e viene meno a decorrere dal bimestre solare successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta. La presentazione della denuncia di riduzione presentata oltre la data di formazione del ruolo costituisce variazione, pertanto avrà effetto, come per le altre variazioni dall'annualità successiva.

Art. 19

Mancato svolgimento del servizio

(art. 14, comma 20 del D.L. 201/2011)

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20%. L'agevolazione si applica anche alla maggiorazione per i servizi indivisibili.
2. Tale riduzione spetta dal bimestre solare successivo all'interruzione del servizio e decade dal bimestre solare successivo a quello in cui è ripristinato.

Art. 20

Riduzione per la raccolta differenziata delle utenze domestiche

(art. 14, comma 17 del D.L. 201/2011)

Allorchè verranno adottati idonei sistemi di registrazione dei conferimenti dei rifiuti urbani, in modo puntuale e distinti per ogni singolo utente, verranno successivamente indicate le possibili percentuali di riduzione da applicare alla tariffa variabile. Le modalità di conferimento e le percentuali di riduzione potranno essere valutate con delibera consigliare contestualmente all'approvazione delle tariffe.

Art. 21

Riduzione per l'avvio dei rifiuti a recupero effettuato dalle utenze non domestiche

Le utenze non domestiche hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa sulla base delle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver annualmente avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

La percentuale di riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi dell'assimilazione e siano destinati in modo effettivo al recupero, così come indicati nel regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 29/07/2005 n. 21.

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il KD di riferimento all'intera superficie imponibile. In sede di prima applicazione le superfici in riferimento sono quelle indicate dai contribuenti per la tassa rifiuti solidi urbani; in caso di richiesta di riduzione gli uffici comunali richiederanno alle ditte le planimetrie dei locali con l'indicazione del dettaglio delle superfici complessive relativa all'attività esercitata.

La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche nel seguente modo:

- ❑ 15% in caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- ❑ 30% in caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- ❑ 40% in caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- ❑ 60% in caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

Al fine del calcolo delle riduzioni, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. Le attestazioni, corredate da idonea documentazione giustificativa, formulari e ogni altro elemento atto a comprovare l'ammissibilità della richiesta, sono soggette a valutazione tecnica di congruità.

Gli uffici potranno dare corso alle relative procedure di recupero contattando le ditte interessate.

Art. 22

Riduzioni tariffarie

(Art. 14, comma 15 del D.L. 201/2011)

Ai sensi dell'art. 14, comma 15 del D.L. 201/2011, il Comune **può** prevedere riduzioni tariffarie nella misura massima del 30% del tributo, nel caso di:

- a) abitazione tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo;
- b) locali diverse dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale utilizzati in modo discontinuo ma ricorrente, e/o per periodi stagionali;
- c) abitazioni occupate da soggetti residenti all'estero o dimoranti all'estero per più di 6 mesi all'anno;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Qualora tali riduzioni vengono approvate dal Consiglio Comunale competono su richiesta dell'interessato e avranno effetti sul pagamento dell'anno in corso se richieste entro il 20 di gennaio.

Art. 23

Ulteriori riduzioni tariffarie

(Art. 14, comma 19 del D.L. 201/2011)

Ai sensi dell'art. 14, comma 19 del D.L. 201/2011, sono esenti dall'applicazione del tributo i locali e le aree coperte, occupati, detenuti o posseduti dal Comune di Villar Perosa e utilizzati per scopi istituzionali; le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Tale agevolazioni si applica anche alla maggiorazione relativa ai costi per i servizi indivisibili.

Art. 24

Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 50 per cento, con un minimo di 2 €.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 16.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 25, relativa alla maggiorazione dei servizi indivisibili.
7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

Art. 25

Componente servizi del tributo

(Art. 14, comma 13 D.L. 201/2011)

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 Euro per metro quadrato di superficie soggetta al tributo.
2. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano di riduzioni tariffarie contemplate nei precedenti articoli.
3. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 505/1992.

Art. 26

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

(art.14, c. 28, del D.L. 201/2011 e s.m.i)

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 (T.E.F.A.)
2. Tale tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata annualmente per l'esercizio successivo dalla Provincia, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 7, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo. Nel caso di mancata approvazione della delibera tariffaria provinciale resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.

Art. 27

Classificazione delle utenze

Per la classificazione delle tariffe del tributo sono individuate le seguenti classi di contribuzione:

A – UTENZE DOMESTICHE: abitazioni private, comprese le dipendenze anche se separate dal corpo principale dell'edificio (autorimesse, ripostigli, terrazze coperte, cantine, soffitte praticabili, ecc.), così come articolate:

Utenze occupate da 1 persona

Utenze occupate da 2 persone

Utenze occupate da 3 persone

Utenze occupate da 4 persone

Utenze occupate da 5 persone

Utenze occupate da 6 o più persone.

B – UTENZE NON DOMESTICHE:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Distributori carburanti, impianti sportivi, campeggi
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo, ospedali
8. Uffici, agenzie, studi professionali
8. Banche ed istituti di credito
9. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista e ulteriori attività quali falegname, idraulico, fabbro, elettricista, ecc.
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato; rivendite di pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori
21. Discoteche, night club; locali di intrattenimento
22. Magazzini e depositi annessi a esercizi di vendita al minuto e ai pubblici esercizi

Per i locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle classi più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani o assimilati.

Art. 28

Denuncia di occupazione, di variazione, di cessazione e periodo di applicazione del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tariffaria; il tributo è pertanto dovuto in relazione al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal bimestre solare successivo alla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al bimestre solare successivo al giorno della presentazione della denuncia di cessazione.
3. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina pertanto l'obbligo per i soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, di presentazione della apposita dichiarazione, di cui al successivo comma 8, entro 30 giorni dall'evento oggetto della dichiarazione. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti ma deve essere indicato nel modello di dichiarazione il nominativo dell'Intestatario Scheda di Famiglia, come risultante dai registri anagrafici del Comune di Villar Perosa; per i nuclei familiari non residenti nel Comune la dichiarazione va presentata a nome di colui che ha stipulato l'eventuale contratto di affitto con il proprietario dell'immobile e che quindi riceverà il contestuale avviso di pagamento.
4. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti, in quanto questi dati vengono implementati direttamente nella banca dati dell'Ufficio Tributi tramite il sistema informatico condiviso con l'Ufficio Anagrafe; restano soggette all'obbligo le dichiarazioni circa i componenti familiari contemplate nel precedente art. 15.
5. Le variazioni di indirizzo nell'ambito del Comune e/o di altre condizioni riferite ai dati già dichiarati, comporta obbligo per il contribuente di presentare una nuova dichiarazione entro 30 giorni dall'evento. Tali variazioni se presentate entro il 20 Gennaio verranno inserite nell'avviso di pagamento di quell'anno.

6. In caso di emigrazione di un nucleo familiare verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione dal bimestre solare successivo alla data di emigrazione se è anche pervenuta regolare comunicazione di cessazione. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso dal bimestre solare successivo al giorno in cui è stata presentata la denuncia di cessazione, se anche la residenza è stata trasferita. Dal bimestre solare successivo alla cessazione, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione e/o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. In tal caso si provvederà ad emettere apposito sgravio.
7. In caso di decesso del contribuente, i famigliari conviventi, o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla dichiarazione di cessazione entro 30 giorni dell'evento, e provvedere a comunicare i nomi degli utenti subentranti e/o a fornire agli uffici la dichiarazione per l'eventuale sospensione per il pagamento della tassa, qualora ne sussistano le condizioni.
8. Relativamente all'esercizio delle attività produttive, sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 i soggetti che abbiano attivato presso la struttura competente del Comune o attraverso lo Sportello Unico, procedimenti amministrativi relativi a pratiche di commercio per:
 - apertura
 - subingresso
 - trasferimento di sede
 - modifiche
 - cessazione.

I dati forniti nell'ambito dei procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive assumono efficacia anche ai fini tributari. Solo in caso di insufficienza di informazioni rilevanti all'applicazione del tributo sarà nuovamente coinvolto il soggetto, da parte degli uffici per la fornitura di ulteriori delucidazioni occorrenti.

6. Gli uffici comunali preposti alla gestione della tassa possono, sulla base di dati e notizie rilevanti acquisite attraverso le attività di verifica e controllo, effettuare iscrizioni d'ufficio relativi all'anno in corso e quindi con successiva comunicazione avvisare i contribuente dell'avvenuta iscrizione e/o variazione dei dati precedentemente dichiarati. La mancata contestazione entro il termine fornito dalla data di notificazione comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa.
7. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari il funzionario responsabile può inviare questionari ai sensi dell'art. 14 comma 37 del D.L. 201/2011, nonché applicare le sanzioni di cui al comma 42 del medesimo articolo.
8. Qualora vengano a cessare le condizioni per le quali sia stato concesso un eventuale beneficio l'interessato è tenuto a comunicarlo all'ufficio preposto. In caso di mancanza o di ritardo nella presentazione di tale dichiarazione sono applicabili le sanzioni per omessa denuncia di variazione.
9. Il Comune mette a disposizione dei contribuenti apposita modulistica per la denuncia degli elementi da rendere noti per la determinazione dell'ammontare della tassa sui rifiuti e sui servizi.
10. La modulistica, messa a disposizione deve essere compilata dai contribuenti nella sua interezza, ovvero:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il Codice Fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche oltre al codice fiscale occorre indicare la partita IVA
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

- e) l'eventuale diverso indirizzo di recapito se diverso dalla residenza, presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'eventuale indirizzo di posta elettronica posseduta, recapiti telefonici;
 - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...) e nel caso di locazione dell'immobile copia del contratto di locazione ovvero i dati identificativi del proprietario (cognome nome, codice fiscale, residenza, recapito telefonico);
 - g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche non residenti o l'eventuale dichiarazione del numero degli occupati di cui al precedente art. 15;
 - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento;
 - k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle eventuali aree;
 - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
 - n) l'Ufficio Comunale metterà a disposizione apposita modulistica anche per la denuncia di cessazione in cui dovrà essere indicata la data di fine occupazione dei locali e delle aree, l'indicazione della contestuale data di emigrazione e il recapito del Comune di nuova residenza;
 - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - o) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
 - p) ogni altro elemento richiesto.
11. La dichiarazione è redatta e messa a disposizione dagli Uffici Comunali ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati.
12. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati nei precedenti commi e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
13. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, consegnano la modulistica per la denuncia relativa al tributo e invitano il contribuente alla relativa compilazione a alla sua presentazione. Resta fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 29

Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 25 .
2. Il tributo è applicato e riscosso nel rispetto dei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
3. Per la riscossione ordinaria si rimanda a quanto contenuto nella Convenzione sottoscritta dal Comune di Villar Perosa con la Società di Riscossione.
4. La riscossione ordinaria è svolta attraverso la comunicazione a ciascun contribuente di un avviso nominativo di pagamento del tributo, contenente gli elementi identificativi degli oggetti/partite. Il versamento del tributo comunale è effettuato mediante modello di pagamento unificato o conto corrente postale appositamente predisposto dal Ministero delle Finanze suddiviso in rate stabilite dalla legge e con possibilità di versamento in soluzione unica entro la scadenza della prima rata.
5. Contestualmente all'approvazione delle tariffe il Consiglio Comunale può stabilire il numero e la scadenza delle rate.
6. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
7. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo; resta pertanto a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la determinazione del tributo da liquidare. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 €, salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, ed eventuali sanzioni ed interessi, mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
8. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 24 del presente Regolamento.
9. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 31.

Art. 30

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, compresi sgravi e rimborsi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 31

Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte operative ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) e di qualsiasi altro elemento necessario alla quantificazione del tributo;
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 c. 4 e dall'art. 8 c. 4 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro il termine stabilito nella richiesta.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con contestuale avviso che l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 32 **Accertamenti**

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 33
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.

Art. 34
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo - ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal c. 4 dell'art. 18 citato.

Art. 35
Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è facoltà del Comune applicare le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.
2. In caso di effettiva applicazione delle sanzioni il Comune provvederà ad applicare le sanzioni minime previste dalla legge.
3. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali.
4. Gli interessi e le eventuali sanzioni per omesso o insufficiente versamento vengono calcolati a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata.

Art. 36
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione sempre che le superfici a suo tempo dichiarate e accertate riflettano

non meno dell'80% della superficie catastale che l'Agenzia dovrà mettere a disposizione dei Comuni.

2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al Comune, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

Art. 37

Trattamento dei dati personale

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 38

Norme finali

Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, s.m.i. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 39

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e viene applicato con decorrenza dal primo di Gennaio dell'Anno 2013.

UTENZE DOMESTICHE**CLASSIFICAZIONE E COEFFICIENTI DI CUI AL DPR 27/04/1999, n. 158**

Categoria	Descrizione	Ka	Kb		
			Minimo	Massimo	Medio
1	Domestiche un componente	0,84	0,6	1,00	0,8
2	Domestiche due componenti	0,98	1,4	1,8	1,6
3	Domestiche tre componenti	1,08	1,8	2,3	2,0
4	Domestiche quattro componenti	1,16	2,2	3,00	2,6
5	Domestiche cinque componenti	1,24	2,9	3,6	3,2
6 o più	Domestiche sei o più componenti	1,30	3,4	4,1	3,7

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della quota fissa di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TF_{dom}(n, s)} = \mathbf{QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)}$$

$$\mathbf{QUF_{dom}} = \frac{\mathbf{CFT_{dom}}}{\mathbf{S_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}}$$

dove,

TF_{dom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con numero componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento **Ka**.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S_{tot} (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVdom} = \mathbf{QUVdom} \cdot \mathbf{Kb(n)} \cdot \mathbf{CUdom}$$

TVdom: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (**Kb**)

$$\mathbf{QUVdom} = \frac{\mathbf{... \dots QTOTdom... \dots}}{\mathbf{Sn N(n)} \cdot \mathbf{Kb(n)}}$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N(n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb(n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\mathbf{CUdom} = \frac{\mathbf{.....CVTdom.....}}{\mathbf{QTOTdom}}$$

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE E COEFFICIENTI

Cat.	Descrizione	KC		KD	
		Min.	Max	Min.	Max
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	2,60	4,20
2.	Distributori carburanti, impianti sportivi, campeggi	0,67	0,80	5,51	6,55
3.	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	3,11	5,20
4.	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	2,50	3,55
5.	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	8,79	10,93
6.	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	6,55	7,49
7.	Case di cura e riposo, ospedali	0,95	1,00	7,82	8,19
8.	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	8,21	9,30
9.	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	4,50	4,78
10.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	7,11	9,12
11.	Edicola, Farmacia, Tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	8,80	12,45
12.	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista e ulteriori attività quali falegname, idraulico, fabbro, elettricista, eccetera	0,72	1,04	5,90	8,50
13.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	7,55	9,48
14.	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	3,50	7,50
15.	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	4,50	8,92
16.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	7,42	39,67	60,88
17.	Bar, caffè, pasticceria; esercizi misti	3,64	6,28	29,82	51,47
18.	Supermercato; rivendite di pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	14,43	19,55
19.	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,59	21,41
20.	Ortofrutta, pescherie, fiori	6,06	10,44	49,72	85,60
21.	Discoteche, night club; locali di intrattenimento	1,04	1,64	8,56	13,45
22.	Magazzini e depositi annessi a esercizi di vendita al minuto e a pubblici esercizi	0,51	0,60	4,20	4,90

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione K_c , secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(\text{ap}, S_{\text{ap}}) = QUF_{\text{ndom}} \cdot S_{\text{ap}}(\text{ap}) \cdot x K_c(\text{ap})$$

$$QUF_{\text{ndom}} = \frac{CFT_{\text{ndom}}}{S_{\text{ap}} S_{\text{tot}}(\text{ap}) \cdot K_c(\text{ap})}$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QUF_{ndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione K_c .

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap} : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

K_c: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della quota variabile di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{\text{ndom}}(\text{ap}, S_{\text{ap}}) = (CUN_{\text{ndom}} \cdot S_{\text{ap}}(\text{ap}) \cdot K_d(\text{ap}))$$

TV_{ndom} (ap, Sap): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

CUN_{ndom}: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$CUN_{\text{ndom}} = \frac{CVT_{\text{ndom}}}{QTOT_{\text{ndom}}}$$

CVT_{ndom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOT_{ndom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

K_d (ap): Coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.